

## Edizione di lunedì 5 Luglio 2021

### EDITORIALI

**Euroconference In Diretta: oggi il 49esimo appuntamento**  
di Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

**Contributo a fondo perduto per le attività stagionali: al via, da oggi, le domande**  
di Lucia Recchioni

### IVA

**Cessione gratuita di beni merce con finalità sociale: regole Iva**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### AGEVOLAZIONI

**Nuova Sabatini: riapertura dello sportello dal 2 luglio con semplificazioni**  
di Debora Reverberi

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**Regole di deducibilità dell'Imu per il periodo d'imposta 2020**  
di Laura Mazzola

### PODCASTING

**SEO e Podcast: come posizionarsi sui motori di ricerca**  
di Ester Memeo - Podcast Producer

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: oggi il 49esimo appuntamento***

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **49esima puntata**.

Come di consueto, partiremo dall'evidenziare nella **sessione di aggiornamento** le novità a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

A livello di **provvedimenti normativi**, analizzeremo innanzitutto il (**tardivo**) [D.P.C.M. del 28 giugno](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno, con il quale sono stati **prorogati i termini per i versamenti delle imposte** da parte dei soggetti che applicano gli ISA.

Passeremo quindi al [D.L. n. 99 del 1° luglio](#), con il quale sono stati presi provvedimenti importanti in materia di **riscossione, cashback, finanziamento Legge Sabatini** e di sostegno al **lavoro**.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **1 risoluzione** e “soltanto” **5 risposte ad istanza di interpello**.

Fra le risposte, commenteremo la [n. 453 del 1° luglio](#), che ha ad oggetto il **superbonus** ed in particolare la **valutazione del miglioramento delle classi energetiche** per un intervento di **efficientamento energetico** in un **condominio di volume inferiore rispetto a quello dell'edificio**.

A livello di **giurisprudenza della Cassazione**, esamineremo la [sentenza n. 18370 del 30 giugno](#): si affronta il caso del **disconoscimento della restituzione di un finanziamento ad un socio**, riqualificato come distribuzione di utili (occulti).

Nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, Lucia Recchioni si concentrerà, invece, sulla compilazione dell'**istanza** per la **richiesta del contributo a fondo perduto per le attività stagionali** previsto dal **Decreto Sostegni bis**, che può essere **presentata via web a decorrere da**

**oggi, 5 luglio, e fino al prossimo 2 settembre** (per poter **trasmettere il file** sarà necessario attendere il **7 luglio**).

**Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali** è una delle **tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto** a favore delle imprese previste dal **Decreto Sostegni bis**, ed è **alternativo** all'altro contributo, quello **automatico**, riconosciuto ai soggetti che hanno **già beneficiato** del contributo del **Decreto Sostegni**.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, analizzeremo il possibile **cumulo** tra le **agevolazioni spettanti alle imprese** che eseguono interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico e **quelle applicabili agli acquirenti** delle unità immobiliari.

**Roberto Bianchi** nella **sessione di approfondimento** si occuperà dell'**estensione** – a far data dal **1° luglio 2021** – del **regime speciale del MOSS** (oggi **OSS**), già in vigore per i servizi T.B.E. (*Telecommunications, Broadcasting, Electronic services*), **non solo alle vendite a distanza Intra UE di beni verso consumatori finali**, ma anche **a tutti i servizi forniti a persone**, non soggetti passivi d'imposta, che risiedono in uno stato membro, conformemente alle norme sulla territorialità dei servizi.

L'Agenzia delle Entrate, in data 25/06/2021, ha adottato il [provvedimento n. 168315](#) in attuazione dell'[articolo 7 del D.Lgs. 83/2021](#), che illustra le **procedure on line per gli operatori**.

Da ultimo la **sessione Q&A**, con la **risposta ad alcuni quesiti**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte nell'area dedicata a **Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza:** è necessario entrare con la **PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

### **Contributo a fondo perduto per le attività stagionali: al via, da oggi, le domande**

di Lucia Recchioni

*Special Event*

## **TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Con il [provvedimento prot. n. 175776/2021](#) di venerdì scorso, **2 luglio**, è stato approvato il **modello di istanza**, con le relative **istruzioni**, per la richiesta del **contributo a fondo perduto per le attività stagionali** previsto dal **Decreto Sostegni-bis**.

Come noto, infatti, con il richiamato decreto sono state introdotte **tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto** a favore delle imprese:

- il **contributo “automatico”**, riconosciuto a tutti coloro che hanno beneficiato del contributo previsto dal **Decreto Sostegni**,
- il **“contributo per le attività stagionali”**, riconosciuto a coloro che hanno subìto una **riduzione del fatturato medio mensile** almeno del **30%** nel periodo **1° aprile 2020 – 31 marzo 2021** rispetto al **precedente periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020**;
- il **contributo “perequativo”**, commisurato alla **riduzione del risultato economico d'esercizio** (tale contributo troverà attuazione successivamente al **10 settembre 2021**).

Coloro che intendono beneficiare del contributo di cui al secondo punto possono quindi presentare istanza **a decorrere da oggi, 5 luglio**, tramite il **servizio web**, e **fino al 2 settembre 2021**. Coloro che intendono procedere alla **trasmissione del file**, invece, dovranno attendere il **7 luglio**.

I soggetti ai quali è riconosciuto il contributo **“automatico”** possono presentare l'istanza per il contributo per le **attività stagionali**: in questo caso, l'**importo erogato è pari al contributo spettante** in base ai dati indicati sull'istanza, **diminuito del contributo “automatico”** percepito.

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le **principali peculiarità del contributo a fondo perduto** in esame, da tenere a mente nella **predisposizione dell'istanza**.

Oltre agli **enti pubblici** di cui all'[articolo 74 Tuir](#) e agli **intermediari finanziari e società di partecipazione** di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#), sono **esclusi dal contributo in esame** i soggetti che:

- **hanno cessato l'attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
- **hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021.**

Fanno **eccezione** e possono quindi richiedere il contributo anche se **hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021**:

? gli **eredi che proseguono l'attività di un soggetto deceduto**;

? i **soggetti che si sono costituiti a seguito di operazione di trasformazione aziendale** (incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) e che **proseguono quindi l'attività svolta dal soggetto confluito**.

Nell'istanza è necessario barrare l'apposita casella "*Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione*" nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale** (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) **nel periodo che intercorre dall'inizio del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso dal 26 maggio 2021** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si intende a partire dal **1° gennaio 2019**) alla **data di presentazione dell'istanza**.

Per il contributo Sostegni bis attività stagionali **non è previsto il requisito, alternativo al calo del fatturato e corrispettivi, consistente nell'attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019**. Da ciò ne consegue che **è sempre necessario verificare l'intervenuta riduzione del fatturato** per poter beneficiare del contributo in esame.

A differenza degli altri contributi proposti dalla normativa emergenziale, **per il contributo in esame non è previsto un importo minimo di 1.000/2.000 euro**. Il contributo, dunque, **è sempre commisurato alla riduzione del fatturato**.

L'istanza prevede un'apposita sezione ove deve essere **attestato** (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) il rispetto, da parte del richiedente, dei **requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"** e successive modifiche, (oppure dalla **Sezione 3.12** della medesima Comunicazione, se il richiedente, in possesso del **maggior numero di requisiti** specifici previsti, intende avvalersi dei **più elevati limiti d'importo riconosciuti**)

Il soggetto richiedente deve compilare nel **quadro A** l'**elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti**, specificando per ciascuno **se l'ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework**.

Qualora il richiedente faccia parte di un'**impresa unica**, deve indicare nel quadro B l'**elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica**.

I soggetti che intendono presentare l'istanza **devono preventivamente aver presentato la Li.Pe.**

**relativa al I° trimestre 2021** (se obbligati agli adempimenti Iva).

## IVA

### **Cessione gratuita di beni merce con finalità sociale: regole Iva**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **L. 166/2016** (c.d. Legge Antispeso) persegue l'obiettivo primario (**articolo 1**) di favorire il **recupero** e la **donazione** di determinati prodotti – ad esempio delle **eccedenze alimentari**, di **medicinali**, di **prodotti farmaceutici** e di **altri prodotti a fini di solidarietà sociale** – nonché quello di contribuire alle limitazioni degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, attuando azioni volte a **promuovere il riuso e il riciclo** al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, riducendo la produzione di rifiuti.

Per **alcune tipologie di beni** espressamente individuate dalla stessa disposizione, **qualora la loro distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti** di cui all'[\*\*articolo 2, comma 1, lettera b\)\*\*](#) della medesima legge, nel rispetto di determinate condizioni di carattere procedurale, **non opera la presunzione di cessione** di cui all'[\*\*articolo 1 D.P.R. 441/1997\*\*](#).

Trattasi nello specifico dei seguenti **soggetti donatari** ([\*\*articolo 2, comma 1, lettera b\*\*](#)): enti **pubblici e privati** costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche e solidaristiche** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità (compresi gli enti del Terzo settore).

Si ricorda che in base all'[\*\*articolo 1 D.P.R. 441/1997\*\*](#) **si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni**, né in quelli dei suoi rappresentanti; tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa. In altri termini, non operando **la presunzione di cessione** per la fattispecie sopra descritta, **tali cessioni gratuite sono escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva**.

Con la **consulenza giuridica n. 8 del 22.06.2021** l'Agenzia delle entrate è stata chiamata ad esprimersi per delimitare l'ambito oggettivo della legge Antispeso, con riferimento a:

- la corretta **definizione di prodotti** “*non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili*”,
- la possibilità di **Mantenere il diritto alla detrazione dell'Iva** assolta sugli acquisti dei prodotti oggetto delle cessioni in argomento.

Secondo l'Agenzia **la corretta definizione dell'ambito applicativo** della legge Antispreco riguarda **circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto** e, per questo motivo, riscontrabili caso per caso. Trattandosi di una disciplina agevolativa che **deroga agli ordinari principi di applicazione dell'Iva, non è possibile effettuarne un'interpretazione estensiva**.

La *ratio* della norma è quella di **recuperare e donare, per fini di solidarietà sociale, determinati beni**, estendendone il ciclo di vita, **riducendo la produzione di rifiuti o di scarti**. Possono, pertanto, considerarsi ricompresi nell'ambito applicativo dell'[\*\*articolo 16, comma 1, lettere d\), d-bis e d-ter\), L. 166/2016\*\*](#) i beni ivi indicati, **a condizione che:**

- **siano ceduti gratuitamente** ai soggetti donatari sopra richiamati;
- **siano ancora astrattamente idonei all'utilizzo**;
- **non siano più commercializzati**, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale ed avendo subito una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita come, ad esempio, i beni rimasti pressoché privi di valore commerciale e ritirati dal circuito di vendita in quanto obsoleti, per tecnologia o per design (si veda anche **l'articolo 2, comma 4, D.M. 264/2001**) oppure,
- che non siano più idonei alla commercializzazione a causa di **imperfezioni, alterazioni, danni o vizi** del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso, che ne alterano in modo rilevante il valore economico.

Tali prodotti se non fossero oggetto di donazione, **sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o scarto**. La sussistenza delle condizioni descritte in relazione alla cessione dei suddetti beni implica, comunque, una **valutazione di fatto che potrà essere effettuata in concreto solo in sede di controllo**.

Per quanto riguarda, infine, il **diritto alla detrazione dell'Iva assolta dall'impresa donante** sull'acquisto o la produzione dei beni ceduti, [\*\*l'articolo 16, comma 1, L. 166/2016\*\*](#), specificando che non opera la presunzione di cessione, **equipara la cessione gratuita dei beni in questione** (qualora avvenga alle condizioni e secondo la procedura descritte nello stesso articolo) **alla loro distruzione**.

In tal caso la cessione gratuita dei beni in argomento **non è soggetta ad Iva**. Ne consegue che il donante **conserva il diritto alla detrazione dell'imposta assolta all'atto dell'acquisto o dell'importazione delle merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata l'originaria destinazione**.

## AGEVOLAZIONI

### **Nuova Sabatini: riapertura dello sportello dal 2 luglio con semplificazioni**

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il decreto direttoriale Mise del 02.07.2021 ha disposto, in pari data, la **riapertura dello sportello per la presentazione**, da parte delle imprese alle banche o agli intermediari finanziari, **delle domande di accesso ai contributi** di cui all'[articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013 della c.d. "Nuova Sabatini"](#), misura di sostegno alle Pmi volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di **finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature**, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali “industria 4.0”.

A partire dal 02.06.2021 era stata infatti prevista, con decreto direttoriale del 01.06.2021, la **chiusura dello sportello** per esaurimento delle risorse disponibili.

L'[articolo 5, comma 2, D.L. 99/2021](#) (c.d. Decreto Lavoro) ha disposto il **rifinanziamento** dell'agevolazione onde “assicurare **continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese**”, con un'integrazione di risorse finanziarie pari a **425 milioni di euro per l'anno 2021**, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse previste nel prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, per un **finanziamento complessivo per oltre 600 milioni di euro**.

Il decreto direttoriale di riapertura precisa quanto segue:

- le domande di accesso alla “**Nuova Sabatini**” possono essere oggetto di **richieste di prenotazione** presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari **a partire dal mese di agosto 2021**;
- nella stessa prenotazione possono essere **incluse anche le domande presentate** dalle imprese alle banche o intermediari finanziari **ante 02.06.2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione** delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Mise;

- **le richieste di prenotazione** del contributo relative a domande **presentate** dalle imprese alle banche o intermediari finanziari **in data antecedente al 02.06.2021**, successivamente trasmesse al Mise entro il 07.06.2021 e **non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, saranno soddisfatte in via prioritaria**, secondo il proprio ordine cronologico di presentazione, mediante l'integrazione di risorse stanziato dal Decreto Lavoro in 425 milioni di euro;
- **le domande di agevolazione presentate** dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire **dal 02.06.2021 al 01.07.2021 sono considerate irricevibili.**

I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel **D.M. 25.01.2016** e nella [circolare direttoriale n. 14036 del 15.02.2017](#) e ss.mm.ii.

La norma di legge che dispone il rifinanziamento della misura introduce inoltre una **semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi, che consente di accelerare i pagamenti per tutte le Pmi beneficiarie delle agevolazioni**, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento.

In particolare l'[articolo 5, comma 1, D.L. 99/2021](#) prevede che, **per le domande trasmesse in data antecedente al 01.01.2021**, per le quali sia stata già erogata in favore delle Pmi beneficiarie almeno la prima quota di contributo, **il Mise può procedere, secondo criteri cronologici, ad erogare le successive quote in un'unica soluzione**, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie e previo esito positivo delle verifiche amministrative a cui è subordinato il pagamento.

Si rammenta che il riconoscimento del contributo **con erogazione in unica quota** è stato disposto dal **comma 95 dell'[articolo 1 L. 178/2020](#)** (c.d. Legge di Bilancio 2021), **a prescindere dall'importo del finanziamento deliberato**, per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari **a decorrere dal 01.01.2021**.

**Indicazioni e chiarimenti circa le modalità applicative** dell'erogazione del contributo in un'unica soluzione sono riportate **nella [circolare direttoriale Mise n. 434 del 10.02.2021](#)**.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **Regole di deducibilità dell'Imu per il periodo d'imposta 2020**

di Laura Mazzola

*Special Event*

### **TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Imu dovuta sui **fabbricati strumentali**, sia per **imprese** che per **professionisti**, è **deducibile parzialmente dalle imposte sui redditi**.

In particolare, la prima parte del [comma 772](#), dell'**articolo unico**, della L. 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020), afferma: “*L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive*”.

Tale disposizione appare in linea con quanto affermato in precedenza dall'[articolo 14 D.Lgs. 23/2011](#), istitutivo dell'Imu.

Il successivo [comma 773](#) afferma: “*Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'Imu, dell'Imi e dell'Imis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020*”.

Ne discende, pertanto, che risulta parzialmente superata la disposizione contenuta nell'[articolo 3 D.L. 34/2019](#), la quale prevedeva un aumento della deducibilità a più steps.

In pratica, quindi, **risulta ora previsto quanto segue:**

- per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, ossia il **2020** e il **2021** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è riconosciuta una **deducibilità del 60 per cento**;
- per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021, ossia **dal 2022** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è stabilito un **innalzamento della deducibilità al 100 per cento**.

Nell'individuazione degli immobili interessati dalla **parziale deducibilità** dell'imposta occorre verificare quanto indicato dagli [articoli 43, comma 2](#), e [54 del Tuir](#).

Nello specifico:

- per le **imprese**, si tratta degli **immobili strumentali per natura**, ossia non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, rientranti nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, **o per destinazione**, ossia quelli utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di impresa **a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza**;
- per i **lavoratori autonomi**, si tratta degli **immobili strumentali per destinazione**, ossia utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo **a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza**.

Ne consegue che l'Imu relativa alle altre tipologie di immobili, ad esempio **immobili-merce o immobili-patrimonio**, risulta essere **indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**.

Per quanto, invece, riguarda gli **immobili ad uso promiscuo**, l'Agenzia delle entrate, con la **circolare 10/E/2014**, ha precisato che, **poiché l'agevolazione si applica agli immobili strumentali utilizzati esclusivamente ai fini dell'esercizio dell'attività**, l'Imu pagata rimane **integralmente indeducibile**.

## PODCASTING

---

### **SEO e Podcast: come posizionarsi sui motori di ricerca**

di Ester Memeo - Podcast Producer

**Seo e Podcast** cos'hanno in comune? Quando parliamo di SEO il primo pensiero va ai **contenuti testuali** e al **sito web** come elementi chiave per la visibilità organica *online*. Dopotutto i fattori di *ranking* per il posizionamento lavorano su questi aspetti.

Essere tra i **primi risultati di ricerca** aumenta in modo sostanzioso i clic da parte dell'utente e quindi la conversione. Si lavora quindi di **SEO** su tutti gli aspetti che ne influenzano il posizionamento.

La verità è che ad oggi non è così semplice posizionare sulla SERP un contenuto audio. Com'è naturale pensare, come potrebbe l'algoritmo intercettare parole pronunciate e non scritte? In attesa che (si spera!) nuove innovazioni agevolino questa *discovery*, con **qualche accorgimento** possiamo **rendere più visibili sui motori di ricerca del web anche i podcast**.

Considerando che il *podcast* pubblicato sulle piattaforme di ascolto è un contenuto digitale presente su internet, si tratta di lavorare su alcuni elementi. Di seguito ti sintetizzo quelli che hanno dimostrato essere efficaci, frutto della mia esperienza e di quella dei colleghi podcaster e SEO Specialist.

1. Usare al meglio le **parti testuali del podcast**: titolo della serie, titoli degli episodi e descrizioni. In ciascuno di questi elementi descrittivi si possono inserire parole chiave che rispondono a intenti di ricerca dell'utente. **Il titolo è la prima arma**. Se richiama il *brand* attraverso una **branded keyword** oppure contiene in modo sintetico una parola legata a un tema centrale ricercabile sul *web*, giochiamo a nostro favore. La stessa logica, e forse anche in modo più semplice, funziona per i titoli delle puntate. Addirittura potrebbero contenere **query di ricerca degli utenti**. A tal fine può essere utile usare i **tool SEO gratuiti** come Ubersuggest, Answer the Public e Google Suggest per intercettare cosa ricerca l'utente in quello specifico argomento.
2. Usare il **sito web** per promuovere e distribuire i contenuti audio. Creare una **landing page** dedicata al *podcast* apporta dei vantaggi in termini di posizionamento. Si possono incorporare i frame di ascolto delle piattaforme (come Spreaker e Spotify) e si possono aggiungere dei contenuti testuali con degli *highlights* della serie e delle singole puntate. Molto utile anche creare degli **articoli di blog** dedicati ai singoli episodi del *podcast* e strutturare i dati delle pagine integrandoli con i **metadati**, ovvero dei *markup* che consentono ai motori di ricerca di comprendere il significato di alcune informazioni presenti nella pagina *web* e mostrarle come *rich snippet*.
3. Infine, si possono creare delle **clip video** con gli estratti audio delle puntate per

sfruttare anche il **motore di ricerca di Youtube** e inserire delle parole chiave nelle descrizioni del video.

I motori di ricerca delle piattaforme di ascolto ad oggi permettono di scoprire i *podcast* attraverso il titolo esatto, l'argomento o il nome dell'autore. L'intento di ricerca non è contemplato come invece accade su Google. Per rendere più visibile il tuo contenuto audio, meglio sfruttare il potere della SEO.

Se hai trovato utile questo contenuto o vuoi sapere come creare un piano editoriale più efficace per i tuoi contenuti audio, contattami al *link* che trovi in calce.

